

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4997 del 01/10/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA I.R.C. S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA FERMI N. 7
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5213 del 01/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA I.R.C. S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA FERMI N. 7

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 154 del 25.1.2008 con cui la Provincia di Piacenza ha autorizzato la ditta I.R.C. S.p.A., ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore via Fermi n. 7 già autorizzato con l'atto citato in detto provvedimento: tale autorizzazione veniva rilasciata dal SUAP del Comune di Cortemaggiore con provvedimento conclusivo del procedimento n. 1732 del 16.2.2008;

VISTE:

- l'istanza della Ditta I.R.C. S.p.A., trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore con nota del del 18.12.2017 (prot. Arpae n. 15860 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di prodotti per l'industria petrolifera ed impiantistica" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a seguito di una modifica della situazione emissiva dello stabilimento
- la documentazione integrativa trasmessa con note del 9.2.2018 (prot. Arpae n. 2094 di pari data) e del 19.2.2018 (prot. Arpae n. 2660 del 20.2.2018) del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po;
- la documentazione integrativa trasmessa con nota n. 5325 del 23.4.2018 (prot. Arpae n. 6753 del 24.4.2018) del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po;

PRESO ATTO che:

- le modifiche riguardano lo spostamento di E2 all'interno del perimetro aziendale e l'attivazione di nuovi impianti generanti le emissioni E13 (molatura), E14 ed E15 (sabbatura);
- risultano presenti attività di taglio con seghetto e smussi con tornio generanti emissioni diffuse;
- le lavorazioni di taglio a seghetto avvengono con utilizzo di lubrorefrigerante con un consumo annuo di circa 300 kg/anno;
- l'emissione E8 deriva da quattro postazioni di molatura;
- il consumo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti viene confermato pari a quello già autorizzato, ossia 60 kg/g; l'input di COV dichiarato è pari a 1572 kg/anno;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere formulato dal Comune di Cortemaggiore con nota del 5.3.2018 n. 2712 (prot. Arpae n. 3838 del 8.3.2018) favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, considerato che lo stabilimento è ubicato in zona "produttiva"; relativamente agli scarichi, il Comune faceva presente che negli archivi comunali non risultano atti relativi al rilascio di autorizzazioni allo scarico diversi da quelli domestici;

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 4614 del 19.3.2018. In particolare veniva segnalato che le emissioni che le emissioni E1 ed E11 non sono ancora state realizzate e che E13, E14 ed E15 risultano già realizzate ed attive e che sulle stesse sono già stati eseguiti controlli nel 2017 con esito positivo, conseguentemente non era ritenuto necessario fissare il termine di messa a regime dei relativi impianti;
- parere reso dell'Azienda USL di Piacenza con note n. 23697 del 20.3.2018 (prot. Arpae n. 4693 del 20.3.2018) e n. 82588 del 18.9.2018 (prot. Arpae n. 14515 del 18.9.2018): fermo restando la trasmissione delle verifiche di qualità dell'aria all'interno dell'ambiente di lavoro che la ditta si impegna ad effettuare periodicamente, veniva espresso parere favorevole all'istanza facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime e delle miscele a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta I.R.C. S.P.A.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta I.R.C. S.P.A. (C. FISC. 00150030336) per l'attività di "produzione di prodotti per l'industria petrolifera ed impiantistica" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC) via Fermi n° 7. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 PANTOGRAFO A TAGLIO VERTICALE

Portata massima

1300 Nm³/h

Durata massima giornaliera	2,5 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	3 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 PANTOGRAFO PER PEZZI TEE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	3,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 FORNO A GAS METANO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 FORNO A GAS METANO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5 FORNO A GAS METANO

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 PANTOGRAFO A TAGLIO ORIZZONTALE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3,5 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 SABBIAATURA/GRANIGLIATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g

Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	20 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E8 MOLATURA	
Portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E9 VERNICIATURA	
Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E10 FORNO A GAS METANO	
Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	
EMISSIONE N. E11 FORNO A GAS METANO	
Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	
EMISSIONE N. E12 FORNO A GAS METANO	
Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	
EMISSIONE N. E13 MOLATURA	
Portata massima	1700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E14 SABBIATURA	
Portata massima	2500 Nm ³ /h

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 SABBIATURA

Portata massima	1080 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10 mg/Nm ³

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E3, E4, E5, E10, E11 ed E12, il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile gas naturale (cd. metano);
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI CEN/TS 13649 per la determinazione dei **Composti organici volatili** specciati;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei **C.O.V.**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) la frequenza di sostituzione dei filtri, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- j) il gestore deve utilizzare solo prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- k) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti all'acqua pari a 60 kg/giorno, per un'emissione annua massima di COV pari a 1580 kg/anno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al seguente punto l);

- l) i consumi giornalieri di prodotti vernicianti devono essere annotati su un apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime delle emissioni E1 ed E11 non può superare i due mesi;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune di Cortemaggiore con un preavviso di almeno 15 giorni;
- p) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni E1 ed E11 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di fare salvo** che:
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
 - resta fermo l'impegno assunto dal gestore riguardante la trasmissione delle verifiche periodiche di qualità dell'aria all'interno dell'ambiente di lavoro;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.